

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Verbale n. 15 C.R. del giorno tre (03) – dieci (10) marzo 2014

L'anno 2014 (duemilaquattordici) e questo di tre (03) del mese di marzo, alle ore 9,15 presso la sede del Municipio del Comune di Viareggio e precisamente nel locale posto al piano secondo (presso la stanza del Responsabile delle Risorse Finanziarie) sono presenti tutti e tre componenti dell'organo di revisione legale economico finanziario del Comune di Viareggio per il triennio 2013 – 2016, nelle persone di:

DANIELE LIMBERTI, Presidente;
CLAUDIO PUCCI, Componente;
SALVATORE SURIANO, Componente.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono :

- 1-Esame ed aggiornamento della situazione finanziaria del Comune;
- 2- Esame a aggiornamenti inerenti le società partecipate Viareggio Patrimonio srl e Viareggio Versilia Congressi srl in liquidazione, e le società partecipate in genere.
- 3-Valutazioni inerenti il parere rilasciato dall'ARAN sul finanziamento dei compensi per specifiche responsabilità.-
- 4- Altre eventuali considerazioni.-

1-Esame ed aggiornamento della situazione finanziaria del Comune.-

Il Collegio ha proseguito gli approfondimenti sulla gestione finanziaria di COMPETENZA e sui RESIDUI, al fine di acquisire in anticipo elementi utili per esprimere le proprie valutazioni sul Rendiconto dell'Esercizio 2013, in via di elaborazione, ma anche per poter valutarne gli effetti sulla gestione 2014 e successive.-

Assai diversamente da come era stata prospettata la situazione complessiva dell'Ente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2013, già di per se stessa grave, critica e sintomatica dell'incapacità di fronteggiare nell'esercizio gli squilibri a tale momento evidenziati dall'Amministrazione, la situazione dello stato dei conti e delle passività potenziali, per quanto al momento sia stato possibile verificare da parte di questo Collegio, è molto più pesante e grave, come di seguito evidenziato.

Lo squilibrio della gestione 2013, con riferimento all'ultima operazione di assestamento del Bilancio 2013, quantificato in via provvisoria, ammonta ad €. 4.384.580,28.-

Nell'attività di indagine e controllo, il Collegio ha esaminato gli elaborati dei capitoli presenti nelle Partite di Giro (Titolo VI parte Entrata e Titolo IV Parte Uscita), dai quali si rileva, tra l'altro e in via non esaustiva, la presenza dei seguenti Residui attivi :

Cap.18050- Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale €. 1.668,69 provenienti dall'esercizio 2007 e €. 13.108,66 provenienti dall'esercizio 2012;

Cap.18450-Ritenute Enti e società Cod.1045-€. 400,00 provenienti dall'esercizio 2009;

Cap.18850-Ritenute al personale per conto terzi-€. 2.535,40 provenienti dagli esercizio 2011 e 2012;

Cap.19500-Depositi cauzionali-€. 5.164,57 dovuti dalla Provincia di Lucca per deposito cauzionale infruttifero locaz. imm.Via Mazzini proveniente dall'esercizio 1999 e €. 16.050,00 dovuti dalla Versilia Costruzioni per rimborso deposito cauzionale versato per locazione immobile Via Comparini proveniente dall'esercizio 2011;

Cap.19950-Rimborso spese per servizi per conto terzi-importo complessivo €. 741.761,47 di cui €. 458.481,48 dovuti dalla soc. Set per erroneo pagamento effettuato con mandato n. 4222 del 28.03.2003 riferito alle spese di smaltimento del mese di Gennaio 2003 quando il contratto

prevedeva l'inizio delle prestazioni dal 13.02.2003, €. 1.056,08, €. 40.751,68, €.1.571,92, €.1.500,00, €.1.500,00, dovuti dalla Viareggio Patrimonio a vario titolo a cominciare dall'esercizio 2007 e per finire nell'esercizio 2011.-

Il Collegio suggerisce che gli Uffici competenti si attivino subito affinché si pervenga alla riscossione dei crediti, se realizzabili, e, in alternativa, si provveda alla loro cancellazione, o a rappresentare con documenti inconfutabili eventuali motivate ragioni giuridicamente sussistenti per il loro mantenimento. **In caso di inerzia, ovvero di mancanza di oggettive ragioni del loro persistere, questo Collegio riterrà insussistenti i suddetti residui in sede di relazione sul rendiconto 2013.**

Nella prosecuzione dell'attività svolta, il Collegio ha rilevato quanto segue :

a)-Parte Entrata- Titolo IV - Cap.8350- Vendita azioni Soc. Viareggio Porto – stanziamento di **COMPETENZA €. 10.000.000,00**, il quale trova correlazione nella Parte Uscita –Titolo II- Cap.67992- –Acquisto azioni Viareggio Porto – stanziamento di **COMPETENZA €. 10.000.000,00.-** In realtà si utilizza una definizione impropria, in quanto lo stanziamento della Parte Uscita sarebbe destinato a finanziare un'operazione di transazione, a carattere novativo dei rapporti (cfr art.6.4 della transazione del 30.09.2013), posta in essere dall'Amministrazione Comunale con La Marina di Viareggio Spa (Gruppo Ferragamo), a seguito di sentenza passata in giudicato su giudizio promosso davanti alla giurisdizione amministrativa dal gruppo Teseco Spa., altro soggetto intervenuto alla gara per l'aggiudicazione di parte delle azioni in vendita della società "Viareggio Porto Spa", partecipata al 100% dal Comune. **Con la detta transazione La Marina di Viareggio Spa e il Comune sono divenuti all'accordo per il pagamento dell'importo di €. 11.568.689,00, di cui euro 10.000.000,00 da versare in più rate a valere sul titolo II in conto capitale, a fronte della retrocessione delle azioni da parte della società La Marina di Viareggio Spa al Comune.**

Sulla questione, che trae origine da fatti risalenti agli anni 2005 (piano speciale degli investimenti derivanti dalle alienazioni del 48,51% delle azioni della Viareggio Porto SpA, interamente partecipata dal Comune, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 29.11.2005), 2007 (bando di gara ed aggiudicazione), 2008 e 2009 (giudizio davanti al T.A.R. e, per appello, al Consiglio di Stato), il Collegio ha acquisito la documentazione che gli è stata fornita: 1) copia della deliberazione di indirizzo n. 56 dell'11.4.2013; 2) copia della deliberazione della G.C. n. 80 del 23.09.2013; 3) copia della deliberazione di Giunta n. 82 del 26.09.2013; 4) copia dell'atto di transazione del 30 settembre 2013; 5) copia lettera di risposta a invito, formulato dal Comune (prot. 6125 del 15.11.2013), ad esprimere manifestazione di interesse a partecipare alla prosecuzione della gara da parte del gruppo TESECO; 6) analoga, ma non nel contenuto, lettera di risposta da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni facenti parte dell'ATI a suo tempo costituita (capogruppo Salpa srl). Si precisa che non si dispone del testo delle sentenze (di primo e secondo grado), ma dal tenore della nota della Responsabile dell'Area Legale (pag 6) dell'allegato alla deliberazione della G.C. n. 80 del 23.09.2013 citata e dall'atto di transazione è comprensibile il tenore della motivazione della sentenza di appello del Consiglio di Stato.

Esaminando la detta documentazione emergono i seguenti fatti e gravi irregolarità:

- 1) il Comune di Viareggio in data 21 febbraio 2008 ebbe notifica dell'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione della gara da parte dell'ATI che faceva capo alla mandataria capogruppo Teseco Spa;**
- 2) il Comune di Viareggio, nonostante la detta impugnazione, trasferiva le azioni e riscuoteva il prezzo integrale della vendita in data 27.02.2008; il ricavato di tale prezzo evidentemente non fu accantonato in apposito fondo vincolato come tutti i principi di prudenza, ragionevolezza e di sana corretta gestione avrebbero imposto, ragion per cui le somme retratte da tale vendita vennero ad essere destinate per finanziare impegni di spesa;**
- 3) il giudicato di merito del Consiglio di Stato n. 6514/2009 del 16.6.2009 – 23.10.2009, (organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado), riformava il giudizio del TAR di primo grado e si consolidava in via definitiva con effetti immediati esecutivi dal deposito della**

sentenza e comunque, in subordine, per decorso del termine per l'eventuale ipotesi di ricorso per Cassazione, comunque inesistente perchè non rilevabile dagli atti;

4) La sentenza passata in giudicato in questione ebbe ad accogliere, almeno sul punto, l'appello principale del raggruppamento temporaneo di imprese per brevità "Teseco" e dichiarava l'illegittimità della gara "dal momento delle aperture delle buste", travolgendo tutti gli atti successivi posti in essere dal Comune e dal raggruppamento "aggiudicatario" La Marina di Viareggio Spa (già raggruppamento "Salpa");

5) Il Comune, per quanto è emerso, non ha posto in essere (e il tempo trascorso è veramente tanto) alcun atto tendente a dare corso agli effetti della sentenza, sia con riferimento ai rimedi verosimilmente possibili per correggere l'azione amministrativa ed atti correlati e conseguenti all'apertura delle buste della gara in questione, sia (e per l'inerzia a maggior ragione) adottando, come avrebbe dovuto, le coperture necessarie di bilancio conseguenti all'inefficacia della vendita delle azioni e alla conseguente automatica nascente obbligazione, fin dal 2009, di restituire il prezzo riscosso al raggruppamento "aggiudicatario della gara" (raggruppamento Salpa e sua avente causa "La Marina di Viareggio Spa"), essendosi venute a concretizzare tutte le condizioni previste dall'articolo 183 prima comma del Tuel (impegno di spesa), che avrebbe dovuto fare seguito alla preventiva procedura di riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 194 del Tuel prima comma lettera a); a tale riguardo si ricorda che, a norma dell'articolo 112 del codice del processo amministrativo (libro quarto titolo I-giudizio di ottemperanza) è sancito che: "I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti" corollario, per la pubblica amministrazione, dell'ancora più stringente obbligo di osservanza del principio di legalità e della imparzialità sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Ma tutto questo l'Amministrazione Comunale l'ha disatteso.

6) L'atto di transazione stipulato tra il Comune e La Marina di Viareggio Spa in data 30 settembre 2013, è stato posto in essere anche a seguito della deliberazione n. 56 dell'11.4.2013, a cura del Commissario Prefettizio, approvato... *"come atto di indirizzo funzionale alla definizione transattiva della vertenza in corso tra il Comune di Viareggio e La Marina di Viareggio spa, il cui perfezionamento sarà subordinato e per l'effetto rinviato alla positiva approvazione del bilancio quanto a previsione e impegno nel medesimo delle somme occorrenti a soddisfare il credito complessivo della società la Marina di Viareggio spa nei termini negoziati e preventivamente concordati."*...

Le risorse necessarie per finanziare la spesa della medesima transazione furono poi dall'Amministrazione individuate nel bilancio di previsione 2013 approvato in data 07.06.2013, ma attraverso l'iscrizione della risorsa tra le entrate in conto capitale di cui lo stesso Responsabile delle Risorse Finanziarie, Dottor Maurizio Nieri, pur avallandola, mette in evidenza la "insussistenza giuridica"; infatti, nel suo scritto datato 1.8.2013 (allegato alla deliberazione n. 80 di G.C.) si legge... *"E' chiaro che una simile scelta rimarrà valida se e solo se la procedura di alienazione del pacchetto azionario, in prima battuta riservata ai due partecipanti alla gara originaria avrà esito positivo. In caso contrario,...., dovremo rilevare un disavanzo di parte capitale...."*

La transazione è stata inoltre approvata dalla Giunta, intervenuta con le due deliberazioni citate e senza alcun coinvolgimento del Consiglio Comunale pur con un parere di natura "interlocutoria" adottato dal precedente organo di revisione in data 6.8.2013 (e quindi senza l'effettiva osservanza dell'obbligatorio parere, ad avviso di chi scrive, prescritto dall'articolo 239 primo comma n. 6). Inoltre, considerato che la deliberazione di indirizzo del Commissario Prefettizio era stata sottoposta necessariamente a condizioni, tra le quali l'accordo con la controparte, che frattanto si sono insediati i nuovi Organi di Governo e che alcuni aspetti e termini della bozza della transazione sono stati successivamente variati, questo Collegio ritiene che l'atto di transazione doveva essere preceduto anche dal provvedimento di riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 194 del Tuel da parte del Consiglio Comunale,

in quanto, se può ritenersi corretto che la medesima transazione possa aver carattere novativo, non di meno la stessa, propria perchè direttamente derivativa da una sentenza esecutiva - i cui effetti in precedenza non risultano mai essere stati riconosciuti dal Consiglio Comunale - conserva la sua matrice originaria. Inoltre si ricorda che quanto oggetto della sentenza del Consiglio di Stato ha inciso sulla deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2005 e appare sorprendente che il Consiglio sia poi rimasto estraneo da ogni coinvolgimento, ivi compreso con riferimento all'atto di transazione.

Per quanto sopra detto, si ravvisano gravi irregolarità nell'ambito della vicenda in questione. Il Collegio decide di procedere a tale riguardo a destinare una copia del presente verbale al Presidente del Consiglio Comunale per riferire sulle dette gravi irregolarità. Per ciò che concerne la rispondenza o meno della regolarità degli atti amministrativi e le possibili responsabilità penali, già a suo tempo, e precisamente in data 13 maggio 2013 prot. generale 28422, (acquisita in copia al presente verbale), il Commissario Straordinario inoltrava segnalazione con allegata documentazione al Sig. Procuratore Regionale della Corte dei Conti. Da tale segnalazione emerge, come già riferito, che il Comune decise di cedere le azioni e riscuotere il prezzo, pur in pendenza del giudizio di primo grado instaurato al T.A.R. dal raggruppamento facenti capo alla mandataria Teseco Spa.

Infine, nel merito della iscrizione di tale risorsa delle entrate "vendita azioni soc. Viareggio Patrimonio", risulta palese ed inopinabile che rispetto alla stessa vi sia l'assoluta insussistenza di ogni presupposto stabilito dall'articolo 179 comma 1 del Tuel e quindi l'accertamento di €. 10.000.000,00 presente in bilancio non ha alcun fondamento giuridico e pertanto va tassativamente stralciato dal conto del bilancio medesimo.

Rispetto alle procedure di gara in generale ed anche, nella fattispecie, quella riguardante l'ipotesi (a tutt'oggi inattuata) rivolta all'operazione di cessione delle azioni della soc. Viareggio Porto Spa, si è dell'avviso che il Sig. Sindaco e la Giunta dovranno individuare il Servizio e il Dirigente che dovrà essere responsabile della procedura di gara, ritenendo sia da escludere da tale individuazione il Responsabile del Servizio Finanziario poiché allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento finanziario dell'Ente e del relativo controllo.- In aggiunta, si ritiene opportuno richiamare le norme contenute nel DI n. 174/2012 in materia di controlli interni e della L. n. 190/2012 in materia di anticorruzione le quali pongono in evidenza la necessità di evitare tassativamente la commistione tra le competenze di gestione e quelle di controllo, commistione che certamente si paleserebbe nel caso in cui il Responsabile del Servizio Finanziario riassumesse su di sé le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in questa procedura di alienazione.- Non deve peraltro sfuggire all'attenzione degli Amministratori che per la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, sussiste la necessità di concentrare l'attività del Servizio Finanziario sull'attività straordinaria di risanamento e riequilibrio che, come riferito, si renda necessaria e urgente.

b)-Parte Entrata- Titolo III- Residui attivi - Cap.7910-Rimborso rate mutui trasferiti -€. 19.260.479,62 Tale importo scaturirebbe da rate di ammortamento mutui accesi dal Comune e trasferiti alla Soc. GAIA-Gestione integrata delle risorse idriche.- L'importo così definito sarebbe formato da 7.957.870,55 pagato, stratificandosi in numerose annualità, direttamente dal Comune per conto della società Gaia e da euro 9.755.658,63 sostenuti invece dalla Soc. Viareggio Patrimonio (sempre nell'interesse della società Gaia), in più anni nell'ambito dei complessi rapporti intercorsi con le società partecipate.-Il Collegio si riserva di valutare congiuntamente ad altri aspetti la posizione in questione e la sua attendibilità rispetto al grado di realizzabilità e di esprimere le proprie valutazioni in merito all'uso diffuso delle operazioni di compensazione e sulla legittimità di gestione di detti rapporti tra Comune e società.-

c)-Parte Entrata- Titolo IV-Residui attivi- Cap.8358-Riduzione del capitale sociale della Soc. Viareggio Patrimonio-€. 4.000.000,00. L'operazione a cui il presente importo avrebbe origine risale agli 2005-2006 (deliberazione C.C. n. 59 del 20.12.2005 e n. 40 C.C. del 28.06.2006); per effetto di

dette deliberazioni, il Comune di Viareggio conferì alla soc. Viareggio Patrimonio s.r.l. (già SEA Acque Spa), a titolo di aumento di capitale per l'importo stimato di euro 19.312.742,22 (effettivo in base a POA euro 23.078.000) i beni in natura costituiti prevalentemente dagli arenili comunali di ponente gravati dall'obbligazione, assunta in precedenza dal Comune (e che per effetto del conferimento si trasferiva alla Viareggio Patrimonio srl), di trasferire ai relativi concessionari, già titolari di diritto di superficie su cui furono costruiti immobili di civile abitazione (e comunque a coloro di essi che avevano formulato le proposte di acquisto irrevocabili) la proprietà dei beni in questione riscuotendo il prezzo, con l'obbligo, da parte della società Viareggio Patrimonio s.r.l., di ... "utilizzare i relativi proventi per le iniziative già programmate dall'Amministrazione comunale e che la stessa società andrà concretamente a realizzare." (cfr del.C.C. 40 del 28.06.2006).

La Viareggio Patrimonio s.r.l. incassò i prezzi delle vendite (per l'importo di euro 22.836.928 (iva inclusa, come da POA 2006-2007) e subentrò nel diritto alla riscossione dei canoni concessori. Con detti proventi realizzò, per quanto è dato capire, la costruzione di alloggi da destinare agli sfrattati o a chi avesse avuto i requisiti sotto un profilo sociale, sostenendo oneri (da rendiconto al 30.06.2011) per l'importo complessivo di euro 16.319.664,00. Dal POA 2011, si capisce che restano da investire 993.776,00 mentre i restanti euro 4.000.000,00 vengono stornati (non è chiaro se per avvenuto completamento degli interventi o per altri motivi). In concreto però si rileva che nell'esercizio 2011, il Comune promuove la procedura di riduzione del capitale sociale di euro 4.000.000,00 per poi (secondo il proprio obiettivo) ottenerne la restituzione, che invece non risulta avvenuta. (si veda deliberazione del C.C. n. 72 del 6.12.2011). Nella nota integrativa al bilancio 2011 della società in questione si legge quanto segue: ***"Con delibera n. 72 del 6.12.2011, il C.C. ha deliberato la riduzione del capitale sociale di euro 4.000.000,00 per il parziale finanziamento del disavanzo di amministrazione del 2010 dell'Ente."***

Il Collegio fa rilevare che in tal modo, e cioè a causa del mancato introito di detta somma da parte del Comune, la risorsa che avrebbe dovuto determinare la restituzione, sarebbe invece stata utilizzata, da parte della soc. Viareggio Patrimonio s.r.l. per sostenere spese di funzionamento della società in questione e che il Comune di fatto non ha conseguito il sostegno finanziario (a cui tale operazione era ispirata), ritenuto importante per l'equilibrio sostanziale del bilancio.

Ciò detto, il Collegio, considerato che tale modo di condurre le operazioni non appare ammissibile e legittimo, raccomanda di ordinare e declinare correttamente ogni partita contabile pregressa per le definitive esecuzioni dei rispettivi adempimenti.

2-Esame ed aggiornamenti inerenti le società partecipate Viareggio Patrimonio srl e Versilia Viareggio Congressi srl, e le società partecipate in genere.

L'effetto prodotto dai rapporti tra Comune e società partecipate ha partorito un intreccio complesso e complicato, con operazioni o proposte che anche sotto il profilo contabile non sempre conservano linearità, comprensibilità e trasparenza.- In breve il Collegio ha la ragionevole "sensazione" (l'incertezza palesata è d'obbligo in relazione al poco tempo intercorrente dalla nostra nomina ad oggi per andare ad individuare atti, fatti e comportamenti risalenti ad anni precedenti) che ad una certa epoca il Comune abbia "trasferito" sulle società partecipate operazioni connesse a difficoltà nel proprio bilancio, senza peraltro valutare che prima o poi certe problematiche sarebbero, come accaduto, emerse in modo incontrovertibile, nonostante l'applicazione di tariffe a carattere tributario spinte ai massimi valori che avrebbero potuto, in altre condizioni, "riparare" l'eventuale squilibrio di bilancio.-

Aggiungendo a quanto è stato oggetto di rappresentazione nei verbali n. 13 e n.14, è del tutto evidente che le operazioni relative al "controllo analogo" sulle società ed organismi partecipati siano totalmente mancate sin dalla loro creazione.- A tale riguardo, la connotazione e il contenuto della Sentenza Teckal 18.11.1999 causa C-107/08 della Corte di Giustizia Europea (diritto

preminente rispetto alla legislazione nazionale), aveva già con chiarezza indicato l'obbligo di effettuare un controllo totale e costante sulla gestione delle società partecipate.-

Il Collegio ha richiesto copie delle deliberazioni consiliari inerenti l'approvazione dei Piani Operativi Annuali di attività presentati dalla società partecipate prima dell'inizio di ogni esercizio solare, al fine di poter verificare se siano stati dati gli obiettivi da raggiungere da parte delle società o se vi sia stato tacito consenso da parte dell'Amministrazione. Gli unici atti riguardano la società Viareggio Patrimonio relativi ai POA 2009 (D.G. n. 379 del 31.07.2009), 2010 (Del. C.C. 2424 del 15.06.2010) e 2011 (del. C.C. n. 72 del 6.12.2011).

In tale contesto, in assenza di obiettivi chiari assegnati alle società da parte del Comune, il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo del pareggio di Bilancio è quantomeno affermato, essendo riconosciuta la responsabilità sancita dal Codice Civile a carico degli amministratori nel caso si siano accertate perdite per più esercizi: "nessuno può impunemente gestire una società od organismo improntando in modo reiterato la propria azione all'inefficacia, diseconomia, ed inefficienza".

Senza voler ricordare i numerosi provvedimenti che hanno portato alla condanna, con refusione del danno, di amministratori "disinvolti" o "disattenti" da parte del giudice ordinario (e in taluni casi anche da parte della Corte dei Conti quando anche si rilevasse un danno di immagine). Il Collegio riafferma le valutazioni già espresse in precedenza relative:

A-Versilia Viareggio congressi srl

Il Collegio, in aggiunta a quanto è stato oggetto di rappresentazione con il verbale n. 14 del 20 febbraio 2014, riafferma ed evidenzia quanto segue :

a)-L'attività svolta non è riconducibile al quadro delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'art.3 c.27 e seguenti della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge finanziaria del 2008) né alle funzioni fondamentali dei Comuni comprese nell'art.9 del D.L. n.95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012 n. 135;

b)-Nel verbale dell'Assemblea ordinaria della Società Viareggio Patrimonio s.r.l, tenutasi il giorno 23.12.2013, al punto 5) il Presidente del Collegio Sindacale, in merito ai rapporti con la società Versilia Viareggio Congressi srl afferma che "è opportuno siano diramati precisi indirizzi ed un atto di espressione formale a tutela della Società nei confronti di Versilia Congressi che è fonte di rimessa e danno erariale dato che annualmente genera incrementi di morosità nonostante lo stato di liquidazione che infatti è solo apparente"

c)-La Società è stata messa opportunamente in liquidazione, e così risulta tuttora dalla visura camerale acquisita, ma essa risulta ancora operare, con risultati che hanno dato origine a ripetute perdite che hanno alimentato il deficit patrimoniale. **Per quanto ora detto e per quanto detto nel verbale n. 14 citato, il Collegio invita il Sindaco a dare impulso all'azione necessaria a dare concreto avvio alla fase liquidatoria della Società.**

d)-La Corte dei Conti può in applicazione dell'art. 148 bis esercitare qualsiasi controllo, giungendo a fissare il riconoscimento retroattivo della violazione del Patto di stabilità, applicando le sanzioni conseguenti. ("Potere sanzionatorio" riaffermato dal D.L. n.174/2012 convertito nella L. 213/2012).-

e)-Il Collegio ha acquisito di sua iniziativa in data odierna i bilanci degli esercizi 2010, 2011 e 2012, non avendone avuto la disponibilità, seppur richiesti con altra documentazione, all'atto della compilazione del modello Questionario del Rendiconto 2012 inviato alla Corte dei Conti, rilevando come le perdite accumulate anche durante il periodo di liquidazione, che hanno incrementato il deficit patrimoniale, non giustifichino peraltro la continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa. Il Collegio si riserva di conoscere:

-l'impiego e l'utilizzo delle risorse provenienti dallo svolgimento dell'attività, anche durante il periodo della liquidazione;

- a quanto ammonti l'indebitamento della società, e come sia stato possibile raggiungere eventuali livelli tali da richiedere la messa in liquidazione della stessa, al di là dei rilievi afferenti l'oggetto sociale;
- quali iniziative siano state assunte dagli Amministratori per conseguire l'efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito della gestione;
- quali siano i motivi che hanno portato da parte del Comune a non svolgere alcun monitoraggio né controllo sull'andamento gestionale.

B-Viareggio Patrimonio srl

-Il Collegio si è già espresso in merito alla necessità di riorganizzare la Società, distinguendo e raggruppando le varie funzioni svolte perché sotto un profilo squisitamente tecnico la Società deve ritenersi strategica per il Comune, per cui ogni eventuale riorganizzazione può rappresentare un fattore positivo per lo stesso Bilancio dell'Ente.-

A parere del Collegio, prima di promuovere nuovi investimenti che possano impegnare l'Ente Comunale, è necessario pervenire ad una riorganizzazione funzionale che tenga opportunamente conto del binomio costi-benefici.-

In tale ottica, di fronte ad eventuali atti amministrativi che non assicurino i benefici sotto un profilo finanziario ed economico, tenuto conto delle operazioni compiute in passato, i cui esiti gravano tuttora sul Bilancio, **il Collegio preavverte che sarà obbligato ad esprimere parere negativo, con la riserva di provvedere successivamente alle segnalazioni previste dalle norme.-**

C-Sullo stato complessivo

Quanto riferito sullo stato dell'Ente e degli organismi partecipati, dai quali, anche in vista del bilancio consolidato, non si può prescindere, non può considerarsi esaustivo ma è ampiamente sufficiente per evidenziare come la situazione di gravità imponga una inevitabile azione atta, in primo luogo, alla ricognizione globale e documentale di tutti i fatti rilevanti non ancora esauriti, per fare piena luce sulla complessa e complessiva realtà dello stato economico, finanziario e patrimoniale del Comune e dei suoi organismi partecipati e, in secondo luogo e con urgenza, a delineare ed indirizzare gli organi di governo in merito all'adozione di necessari strumenti e misure volti al risanamento e riequilibrio dell'Ente e sue partecipate, comprese quelli previste dalla legge per i casi di squilibrio strutturale emergente dal disavanzo di amministrazione perpetrato negli anni: 2006 di euro 2.138.399,15, 2008 di euro 6.461.149,12, 2009 di euro 5.842.409,43, 2010 di euro 6.233.522,04, 2011 di euro 4.910.869,37 – disavanzo sostanziale per effetto di fondi vincolati rifluiti alla gestione corrente e tuttora non ricostituiti, come da delib. 152/2013 Sez. Reg. Controllo Corte dei Conti del 21 maggio 2013, anno 2012 per euro 1.528.507,67. Provvedimenti drastici ed incisivi non ammettono rinvii, anche alla luce, ma non solo, della deliberazione 152/2013 citata adottata dalla Sezione Regionale di Controllo della Toscana alla quale è fatto integrale rinvio.

Nel contesto complessivo dello stato dei conti, esistono poi svariati contenziosi pendenti che potrebbero dare luogo a consistenti passività, in relazione alle quali non emerge l'esistenza di appositi e congrui fondi rischi.

Non di meno, a proposito dei crediti e debiti contrapposti tra ente e organismi partecipati, si rileva che a tutt'oggi esistono ancora incongruenze nella riconciliazione al 31.12.2012, ovvero che non è stato possibile parificare i saldi per mancanza di comunicazioni da parte di taluni organismi partecipati (tranne quelli riferiti alla soc. NA.VI.GO.), e quindi non si esclude che dalla procedura di riconciliazione da effettuare con riferimento alla situazione al 31.12.2013 rispetto alle predette partite di crediti e debiti contrapposti possano emergere (anche cospicui) debiti latenti che potrebbero ulteriormente aggravare la posizione dell'Ente.

3-Valutazioni inerenti il parere rilasciato dall'ARAN sul finanziamento dei compensi per specifiche responsabilità.-

In data 11 Febbraio 2014, l'ARAN ha rilasciato un parere sul finanziamento dei compensi per specifiche responsabilità, che sostanzialmente affermerebbe, rispetto agli stessi, l'impossibilità dell'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15 comma 5 del CCNL del 1.4.1999. Il Collegio ha richiesto alla Sig.ra Gori di riferire in merito all'applicazione di tale , dando le rassicurazioni dovute o le soluzioni del caso.

4) Altre considerazioni

Il Collegio ha ricevuto una comunicazione, seppure per conoscenza, per posta elettronica, da parte dell'Assessore al Bilancio. Il Collegio, prescindendo da altri aspetti, apprezza quanto riferito, a proposito della situazione economico- finanziaria del Comune di Viareggio.

Il Collegio si è posto il primario obiettivo di capire e dare trasparenza al suo operato, anche attraverso un confronto serrato con i servizi Finanziari di piena condivisione e di reciproco conforto. Ad integrazione di quanto già riferito, si segnala quanto segue:

1- C'è il crescente convincimento (peraltro oggetto di esplicita citazione in calce ai pareri rilasciati) che la difficile situazione finanziaria del Comune provenga, almeno in parte, da operazioni e scelte risalenti alla metà degli anni 2000;

2-La necessità e l'urgenza di conoscere in via definitiva la situazione finanziaria del Comune, con le comunicazioni che riguardano i rapporti "Debiti e Crediti" delle società ed organismi partecipati da /verso il Comune;

3-La necessità ed urgenza di pervenire da parte del Comune a riorganizzare la Soc. Viareggio Patrimonio, al fine di conseguire migliori risultati e maggiore efficienza e funzionalità;

4-La richiesta di astenersi per il momento da qualsiasi operazione significativa che dovesse comportare l'assunzione di nuove obbligazioni di qualsivoglia natura, senza avere la preventiva ragionevole certezza dei suoi effetti positivi, perché, diversamente, sarebbe verosimile giungerè al collasso finanziario;

5-L'adeguamento dell'organizzazione interna del Comune, con la finalità di poter contare su di un efficiente servizio di controllo analogo, nel quale devono, a parere di questo Collegio, essere coinvolte quelle professionalità presenti all'interno dell'ente in relazione alle conoscenze necessarie a valutare l'operato delle società partecipate, le quali svolgono un numero variegato e rilevante di funzioni.- Il controllo analogo è efficace se vi è una partecipazione allargata, non è, né mai sarà, una prerogativa esclusivamente contabile.-

6-L'astensione, per il momento, da parte di questo Collegio da qualsiasi valutazione sulle procedure e i metodi da seguire per avviare il processo di risanamento, sia perché non è nota la complessa realtà, come già citato e della quale si attende di conoscere i risultati, sia perché è prerogativa dell'Amministrazione individuare strumenti, misure, programmi e tempistica, da formalizzare, sui quali il Collegio si esprimerà. Resta tuttavia di piena attualità, assumere qualsiasi iniziativa di fronte a situazioni non sanabili, irregolarità evidenti, difficoltà ritenute insormontabili, ancorché preventivamente oggetto di segnalazione, a tutela e per il rispetto delle norme del TUEL- Testo unico enti locali, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. n. 213 del 07.12.2012 e delle altre norme che coinvolgono i compiti o le posizioni dei revisori.

Il Collegio dispone la consegna di copia del presente verbale al Sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Dirigente dei Servizi Finanziari, alla D.ssa Maria Poletti, incaricata del controllo analogo sulle società partecipate. Pertanto il presente verbale, composto da sette pagine, è redatto in nove esemplari, di cui uno per la raccolta e tre per i componenti del Collegio, che lo sottoscrivono.

Si dà atto che le operazioni cessano alle ore 17,45, che nel corso della giornata il Collegio ha preso parte ad una riunione convocata dal Sig. Sindaco, che il presente verbale è stato oggetto di integrazione e modifica presso i rispettivi studi dei componenti il Collegio, a seguito di successiva documentazione raccolta, nei giorni successivi al 3 marzo 2014, per concludersi in data 10.3.2014.

f.to Daniele Limberti (Presidente)

f.to Claudio Pucci (Componente)

f.to Salvatore Suriano (Componente)